REGOLAMENTO (CEE) N. 1555/71 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1971

che modifica il regolamento n. 362/67/CEE per quanto riguarda la resa alla lavorazione del risone in riso lavorato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/71 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prezzo d'intervento del risone deve corrispondere a una determinata qualità tipo conforme a talune caratteristiche, fra le quali è prevista la resa alla lavorazione in riso lavorato, fissata al 62 % in peso dal regolamento n. 362/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le qualità tipo del riso e delle rotture di riso (3), modificato per ultimo dal regolamento n. 867/67/CEE (4) ;

considerando che, per tener conto del miglioramento delle rese ottenute nella Comunità per la lavorazione del risone in riso lavorato, è opportuno aumentare l'esigenza relativa alla resa richiesta all'intervento per la qualità tipo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'aliquota del 62,00 % di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento n. 362/67/CEE è sostituita dall'aliquota del 63,00 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. NATALI

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) Vedasi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 27.
(4) GU n. 279 del 18. 11. 1967, pag. 8.